

Cass., Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 30381

"Omissis"

Fatto

RILEVATO

che:

Avendo R.L. convenuto davanti al giudice di pace della Spezia (OMISSIS) S.p.A. e I.V.R. in proprio e quale erede di I.V.M. per ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero a lui derivati da sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), ed essendosi costituita solo la compagnia assicuratrice, che eccepiva la maturata prescrizione ex art. 2952 c.c., del diritto risarcitorio essendo decorsi due anni, e comunque resistendo, il giudice di pace con sentenza n. 71/2013 dichiarava l'intervenuta prescrizione. R.L. presentava appello, cui resisteva la compagnia, frattanto divenuta (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A.; il Tribunale della Spezia, con sentenza del 15-16 settembre 2015, lo rigettava, confermando l'intervenuta prescrizione. Il R. ha dunque presentato ricorso, con un unico motivo relativo appunto alla prescrizione, da cui non si sono difesi gli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L'unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2903,2943 c.c. e art. 149 c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto che la consegna l'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non venga ad interrompere il termine prescrizione ex art. 2903 c.c.. Si propone al giudice di legittimità l'opportunità di una interpretazione diversa, richiamando S.U. 9 dicembre 2015 n. 24822, oltre ad arresti antecedenti.

La censura, in sostanza, si impenna sull'appena citato intervento delle Sezioni Unite, così massimato: "La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario." L'intervento concerne la regola introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, e confermata dalla successiva sua sentenza del 23 gennaio 2004 n. 28, cui fece seguito l'aggiunta, operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, dell'attuale all'art. 149 c.p.c., comma 3, così da scindere il momento di perfezionamento della notifica a seconda che si tratti di chi la effettua e di chi la riceve ("La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso alla legale conoscenza dell'atto"). Le Sezioni Unite, peraltro, hanno esteso alla interruzione del termine prescrizione questo dispositivo scissorio espressamente limitandolo al

caso in cui i conseguenti effetti sostanziali possono essere prodotti soltanto da un atto processuale. Se l'atto interruttivo, invece, non deve necessariamente essere un atto processuale - come nel caso in esame - la dilatazione degli effetti ad un momento antecedente alla ricezione dell'atto non si verifica, in quanto rimane la regola generale della recettività che governa gli effetti sostanziali degli atti unilaterali, ovvero l'art. 1334 c.c..

Il sistema è dunque chiaro, e l'intervento nomofilattico non ha affatto prodotto una intrusione del meccanismo processuale nelle regole sostanziali, in modo da superare, per così dire, il codice civile. Lo confermano, d'altronde, i successivi - e recentissimi - arresti della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 6-3, ord. 15 febbraio 2017 n. 4034 - per cui affinché si verifichi l'effetto interruttivo di prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, per cui tale effetto, in caso di domanda proposta secondo il rito del lavoro, non si verifica con il deposito del ricorso ma con la notifica dell'atto al convenuto, non valendo in questo caso il principio della scissione perchè l'effetto di interruzione della prescrizione può derivare anche da un atto stragiudiziale - Cass. sez. L, 20 aprile 2017 n. 10016 - che riconosce l'interruzione del termine di prescrizione ex art. 1442 c.c., in caso di proposizione di azione di annullamento di licenziamento, come derivante dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, non essendo necessaria la notifica dell'atto al datore di lavoro; evidente è la conformità, trattandosi qui di atto interruttivo necessariamente processuale - Cass. sez. 2, 1 agosto 2017 n. 19143 - che, in tema di sanzioni amministrative, afferma che la regola della scissione degli effetti della notifica si estende anche agli effetti sostanziali degli atti processuali solo nel caso in cui il diritto di cui avviene la prescrizione non può farsi valere se non con atto processuale e quindi il termine possa interrompersi soltanto introducendo un giudizio; non diverge poi S.U. 17 maggio 2017 n. 12332, sempre a proposito di sanzioni amministrative).

Alla luce di tale recentissima giurisprudenza, che appare del tutto condivisibile, deve quindi ritenersi che la regola della scissione investe anche gli effetti sostanziali di un atto processuale nella sua procedura di notifica soltanto nel caso in cui un atto stragiudiziale non possa produrre gli stessi effetti; e nel caso di specie, essendo stato ben possibile per l'attuale ricorrente interrompere il termine relativo alla prescrizione di cui si tratta anche con atto stragiudiziale, deve applicarsi l'art. 1334 c.c. e non la specifica regola processuale di cui all'art. 149 c.p.c., come ritenuto pure nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre a proposito delle spese processuali, non essendosi difesi gli intimati. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017